

**Luiss**

Innovazione alla Didattica e Tutorato

# **Procedura interna riservata a studenti con patologie DSA certificate**

Innovazione alla Didattica e Tutorato

(Approvate dal Senato Accademico nella seduta del 25 febbraio 2020)

26 Febbraio 2020

**LUISS**



## Sommario

<b>1. Definizioni e quadro normativo di riferimento</b>	<b>3</b>
1.1 Riferimenti normativi	3
1.2 Cosa sono i DSA	3
1.3 Cosa prevedono la legge e il decreto attuativo sui DSA	4
1.4 Linee guida CNUDD:	5
<b>2. La procedura di applicazione in Luiss</b>	<b>7</b>
2.1 Procedura interna	7
2.2 Azioni relative all'apprendimento e agli esami di profitto	9

## 1. Definizioni e quadro normativo di riferimento

### 1.1 Riferimenti normativi

Il presente documento si propone di affrontare la tematica dell'inclusione degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (di seguito, DSA) iscritti all'università Luiss Guido Carli, attraverso l'illustrazione delle misure specifiche a sostegno del diritto allo studio di tali categorie, nell'ottica della realizzazione di una comunità accademica sempre più inclusiva.

La normativa a cui fa riferimento la presente nota è la seguente:

- legge n. 170 del 2010 che disciplina il trattamento in ambito scolastico dei soggetti affetti da DSA;
- Linee Guida per l'applicazione della legge n. 170, emesse dal MIUR con decreto ministeriale del 12 luglio 2011 (decreto attuativo della legge n. 170 del 2010);
- nota della Regione Lazio n. 212522 del 2014, Modalità e criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità;
- Linee Guida della Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità (CNUDD - Bergamo, 10 luglio 2014).

### 1.2 Cosa sono i DSA

L'espressione **DSA - Disturbi Specifici di Apprendimento** fa riferimento a un insieme di difficoltà d'apprendimento che, sulla base dell'abilità interessata, determinano la classificazione in:

- **dislessia** (minore correttezza e rapidità della lettura);
- **disgrafia** e **disortografia** (scrittura, nell'accezione grafica oppure ortografica);
- **discalculia** (abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica, sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo).

Lo studente, se posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, in quanto gli studenti con DSA sviluppano stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del disturbo.

I disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona (ciò che tecnicamente si definisce "comorbilità"). In questo caso il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati nella comorbilità influenza negativamente lo sviluppo delle abilità complessive.

### 1.3 Cosa prevedono la legge e il decreto attuativo sui DSA

La legge in materia trova applicazione non solo nella scuola dell'obbligo, ma anche nella scuola superiore e nei percorsi universitari di questi studenti. Si prevedendo tre grandi macro-aree di intervento:

- un supporto individualizzato alla didattica, quindi nella fase di apprendimento (se necessario e/o se richiesto);
- misure dispensative (esonero da alcune attività o, in alternativa, concessione di maggior tempo), soprattutto in fase di valutazione dell'apprendimento;
- misure compensative, consistenti in ausili concessi nelle fasi di verifica dell'apprendimento (mappe concettuali autorizzate, calcolatrice, pc, software particolari).

La legge n. 170 del 2010 insiste più volte sul tema della didattica individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio, con ciò lasciando intendere la centralità delle metodologie didattiche, e non solo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, per il raggiungimento del successo formativo degli studenti con DSA.

L'art. 5, comma 4, legge n. 170 del 2010 prevede che

**agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.**

Preliminare all'applicazione del disposto sopra citato è quindi l'acquisizione, da parte dell'Ateneo, della diagnosi di cui all'art. 3 della legge 170 del 2010.

Tale certificazione deve avere due principali caratteristiche:

1. deve essere **rilasciata dalla ASL di residenza dello studente o da strutture accreditate presso il SSN**;
2. deve avere una **data di rilascio inferiore a 3 anni** dalla data di inizio dell'anno accademico nel quale verranno applicate le misure previste dalla certificazione stessa (di norma la certificazione va rinnovata per ogni ciclo di studi)<sup>1</sup>.

Infatti, la normativa regionale stabilisce che:

- La diagnosi deve essere effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale, da specialisti o strutture accreditate, se previste dalle Regioni. Le diagnosi risalenti all'età evolutiva possono essere ritenute valide, sempreché non superino i tre anni dalla data di rilascio, considerato che i DSA sono condizioni che tendono a permanere per l'intero arco di vita.

---

<sup>1</sup> Ad esempio, se si possiede una certificazione effettuata prima dell'inizio del 4° anno di scuola superiore, di norma andrebbe aggiornata prima dell'inizio del ciclo universitario; qualora si utilizzasse quella certificazione per l'immatricolazione all'università, varrebbe solo per il primo anno di università (in quanto già utilizzata per il 4° e 5° anno di scuola superiore), per cui alla fine del 1° anno di università andrà obbligatoriamente aggiornata con una nuova certificazione (anche perché emessa quando lo studente era minorenni).

- La Certificazione di DSA deve contenere l'individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalla legge n. 170 del 2010. La Certificazione di DSA è redatta dai Servizi Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva delle ASL di residenza dell'alunno, dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile delle Aziende Sanitarie Ospedaliere, delle Aziende Sanitarie Universitarie e degli IRCCS (allegato nota Regione Lazio prot. n. 13348 del 20.05.2014). Nel caso di studenti maggiori di anni 18, la Certificazione DSA dovrà essere redatta dai Servizi Disabili Adulti già istituiti presso le Aziende Sanitarie Locali.
- Come previsto dalla legge n. 170 del 2010 (art. 3) e dal successivo Accordo Stato Regioni del 24/7/2012, la diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno; l'Ateneo potrà comunque sempre richiedere una nuova certificazione, qualora la stessa non risponda ai criteri stabiliti dalla normativa e dalle linee guida del CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità).

#### 1.4 Linee guida CNUDD:

La diagnosi di DSA deve rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011), riportare i codici nosografici e la dicitura esplicita del DSA in oggetto, contenere le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali di ciascuno studente, con l'indicazione delle rispettive aree di forza e di debolezza.

Sono valide soltanto le diagnosi rilasciate dalle strutture del SSN o dagli enti o professionisti accreditati dalle

Regioni. Come previsto dalla legge n. 170 del 2010 (art. 3) e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 24/7/2012, la diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno.

Nel momento in cui viene depositata in Ateneo la diagnosi, lo studente ha diritto a fruire degli appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica, secondo quanto stabilito dall'art. 5, c. 1:

*Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.*

In particolare, per quanto attiene **alle misure dispensative**, ci si riferisce a:

- privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità;
- prevedere nelle prove scritte l'eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel caso non si riesca a concedere tempo supplementare;
- considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l'ortografia;
- considerare la possibilità di suddividere il programma di esame in più prove parziali.

Per quanto attiene agli **strumenti compensativi**, si ritiene altresì che gli Atenei debbano consentire agli studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare le facilitazioni e gli strumenti eventualmente già in uso durante il percorso scolastico, quali, per esempio:

- registrazione delle lezioni;
- utilizzo di testi in formato digitale;
- programmi di sintesi vocale;
- calcolatrice e/o formulari;
- mappe concettuali;
- altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame.

Peraltro, gli Atenei debbono prevedere servizi specifici per i DSA, di nuova attivazione o nell'ambito di quelli già preesistenti di tutorato e/o disabilità, che pongano in essere tutte le azioni necessarie a garantire l'accoglienza, il tutorato, la mediazione con l'organizzazione didattica e il monitoraggio dell'efficacia delle prassi adottate.

Nell'ambito di tali servizi potranno essere previsti:

- utilizzo di tutor specializzati;
- consulenza per l'organizzazione delle attività di studio;
- forme di studio alternative come la costituzione di gruppi di studio fra studenti dislessici e non;
- lezioni ed esercizi on line sul sito dell'università.

In particolare, nelle linee guida del MIUR, si legge (pag. 27, terzo capoverso):

**Per quanto attiene alle forme di verifica e di valutazione, con riferimento agli esami universitari, si applicano le misure dispensative e gli strumenti compensativi già sopra descritti (prove orali invece che scritte; uso di personal computer con correttore ortografico e sintesi vocale; tempo supplementare fino a un massimo del 30% in più oppure riduzione quantitativa; valutazione dei contenuti più che della forma).**

## 2. La procedura di applicazione in Luiss

### 2.1 Procedura interna

La procedura Luiss per la gestione degli studenti con DSA prevede il coinvolgimento del Tutorato, della Segreteria Studenti, dei Dipartimenti e del Delegato del Rettore per la Disabilità<sup>2</sup>, che presiede la Commissione incaricata di riconoscere le misure compensative e dispensative previste dalle certificazioni depositate dagli studenti con DSA.

In caso di studenti con DSA la procedura interna da seguire è la seguente:

- lo studente deve consegnare la certificazione in originale alla Segreteria Studenti. Chi accoglie la documentazione deve ribadire allo studente che la presentazione della certificazione non equivale automaticamente all'accesso alle misure riservate agli studenti DSA in quanto l'attivazione di tale diritto verrà riconosciuta dall'apposita commissione dal momento di approvazione della documentazione presentata.
- Se lo studente si rivolge al Dipartimento o al Servizio di Tutorato per presentare la documentazione, va rimandato allo Sportello di Segreteria Studenti per la consegna della documentazione.
- La Segreteria Studenti, una volta acquisita la documentazione, la trasmette via mail in formato elettronico al Servizio di Tutorato.
- Il Servizio di Tutorato procede con un primo screening della certificazione presentata dallo studente e istruisce la pratica da sottoporre alla Commissione composta da:
  - Delegato del Rettore per la Disabilità
  - Direttore dell'Area Didattica
  - Responsabile del Servizio di Tutorato
  - Responsabile della Segreteria Studenti
  - un esperto esterno con comprovata esperienza in tema di DSA e disabilità.
- La Commissione stabilisce se la certificazione sia conforme a quanto stabilito dalla normativa e dalle linee guida del MIUR e del CNUDD e concede o meno l'applicazione delle misure previste

---

<sup>2</sup> Il coinvolgimento del Delegato del Rettore per la Disabilità anche nella gestione degli studenti DSA, risiede sia in un'ottica di armonizzazione delle misure riconosciute a particolari categorie di studenti, sia nella ratio stessa della legge che istituisce tale figura, che prevede che "le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo".

dalla certificazione. La Commissione, in caso di certificazione non conforme, può richiedere allo studente di presentare una nuova certificazione conforme ai parametri stabiliti.

- La Commissione si riunisce per l'analisi e l'approvazione delle certificazioni almeno 4 volte l'anno:
  - entro il 15 ottobre
  - entro il 15 novembre
  - entro il 28 febbraio
  - entro il 20 aprile.

Il riconoscimento delle misure dispensative e compensative ha effetto a decorrere dalla data di approvazione della certificazione da parte della Commissione.

- La Commissione verbalizza le decisioni in merito alle certificazioni presentate e trasmette il verbale al Servizio di Tutorato, al fine di aggiornare gli elenchi di studenti DSA che il servizio gestisce.
- Il Tutor di Ateneo che seguirà lo studente, fissa con lui un primo incontro, insieme al Tutor coordinatore delle attività di supporto agli studenti DSA e con disabilità, al fine di individuare le specifiche difficoltà dello studente, coerenti con la diagnosi certificata. In base al tipo di difficoltà, si andrà a calibrare il tipo di intervento che verrà richiesto ai docenti.
- L'esito dell'incontro tra lo studente e il Tutorato confluirà in un documento di agreement che sarà sottoscritto dallo studente e che sarà controfirmato dal Delegato del Rettore nella seduta della Commissione successiva. Una copia dell'agreement verrà consegnata allo studente.
- La documentazione relativa alla certificazione va conservata in originale dalla Segreteria Studenti nel fascicolo dello studente e dal Servizio di Tutorato, in formato elettronico, in apposita cartella archivio. Inoltre, il Servizio di Tutorato conserverà in originale i moduli di agreement firmati e i verbali della Commissione.
- I dati relativi alla disabilità sono qualificati come "sensibili" e vanno raccolti e registrati per scopi esclusivamente attinenti ai fini istituzionali, debbono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Pertanto, al docente saranno comunicati gli strumenti a disposizione dello studente con DSA, in virtù della sua certificazione; l'indicazione della diagnosi completa risulterebbe eccedente rispetto alla finalità del trattamento dei dati.
- Il Tutor di Ateneo assegnatario dello studente avrà il compito di pianificare insieme allo studente, sessione per sessione, lo studio e gli esami da sostenere e di relazionarsi con le singole cattedre per definire con il docente le modalità delle prove di esame e i dettagli operativi, in base a quanto indicato nella certificazione e nell'agreement. Lo studente può incontrare il docente se ne fa richiesta o se il Tutor lo ritenga utile, previa intermediazione da parte del Tutor.
- Richieste per l'attivazione di altri specifici servizi di supporto, non ricompresi tra quelli istituzionalmente garantiti dall'Ateneo, dovranno essere sottoposte a valutazione e approvazione della Commissione.

## 2.2 Azioni relative all'apprendimento e agli esami di profitto

### Apprendimento

Nel caso in cui emergano necessità specifiche in fase di apprendimento e di studio, il Tutor di Ateneo farà da collegamento con i docenti degli insegnamenti per concordare specifiche forme di supporto, oppure con le segreterie di Dipartimento, i servizi di assistenza agli studenti e la Biblioteca.

### Esami di profitto

Il Tutor prende in considerazione le specificità del supporto contenute nell'agreement, il cui contenuto si basa sulla codifica dei disturbi mappati nella certificazione e sulle relative forme di svolgimento dell'esame e della valutazione applicabili nello specifico caso. Il Tutor rappresenta quindi al docente le possibili modalità di svolgimento delle prove di valutazione e concorda con il docente gli aspetti operativi delle prove, tenendo in considerazione le esigenze derivanti dalla certificazione con quelle didattiche indicate dal docente rispetto alla natura dell'esame e alla struttura delle prove.

La casistica generale prevede che, nel caso di **prove scritte** per lo svolgimento delle quali lo studente sperimenta difficoltà di lettura, scrittura, calcolo, ricerca terminologica, concentrazione, e altri problemi simili di rielaborazione, si possa optare alternativamente tra una riduzione del contenuto della prova da svolgersi nel medesimo tempo concesso a tutti gli altri studenti e un allungamento del tempo rispetto a quello concesso agli altri studenti, lasciando in questo caso inalterato il contenuto della prova. Il maggior tempo concesso arriva fino a un massimo del 30% in più della durata dell'esame scritto<sup>3</sup> (in alternativa si può ridurre la prova del 25% lasciando inalterato il tempo). Si specifica che la riduzione dei contenuti della prova scritta (misura alternativa al maggior tempo) non implica una riduzione del programma di esame; si specifica, infine, che la certificazione potrebbe prevedere l'applicazione di una delle due misure in maniera prevalente o addirittura univoca (in questo caso il docente non potrà scegliere la misura da applicare alla prova scritta).

Se lo studente dovesse richiedere espressamente per una prova scritta l'uso del pc con correttore ortografico, la Luiss gli fornirà, tramite il Tutor, un pc o un portatile senza connessione ad Internet.

Nel caso la misura scelta sia quella di allungare il tempo della prova scritta, al fine di preservare la privacy dello studente, il Tutor si occuperà di riservare un'aula apposita e il docente dovrà provvedere ad assegnare un collaboratore che supervisioni lo svolgimento della prova.

Qualsiasi sia la misura scelta per il sostenimento della prova, lo studente deve comunque poter avere la possibilità di essere valutato su tutta la scala di valutazione, fino al punteggio massimo.

In caso di **prove orali**, gli studenti che hanno difficoltà di lettura, espressione verbale, comprensione, rielaborazione del pensiero, memorizzazione, concentrazione (e disturbi simili), dovranno essere valutati considerando le difficoltà incontrate sia in fase di studio e approfondimento (difficoltà di

---

<sup>3</sup> La legge 170 prevede fino al 30% in più di tempo, che corrisponde ad un'alternativa di riduzione dello scritto di circa il 25%. Per completezza, si riporta il calcolo di equivalenza tra una maggiorazione del tempo del 30% e una riduzione dello scritto del 25%. L'equivalenza deriva dalla seguente proporzione: il 100% della prova scritta svolta in 1,3 volte il tempo equivale a x% della prova scritta svolta in 1 volta il tempo dell'esame.

$$100\% : 1,3 = x\% : 1 \quad \times \quad X\% = 100/1,3 \quad \times \quad X\% \approx 77\%$$

La prova scritta ridotta dovrà essere pari a circa il 77% di quella integrale e, quindi, arrotondando a una misura più facilmente applicabile, la riduzione dovrà essere di circa il 25%.

tempo, difficoltà tecniche ed esecutive, difficoltà di elaborazione e rielaborazione del pensiero, etc.) che in fase di svolgimento della prova. In questi casi il docente potrà accordarsi con il Tutor per predisporre un programma ridotto, al massimo del 25% in analogia con quanto previsto per le prove scritte; in alternativa, potrà lasciare inalterato il programma di esame, concedendo maggior tempo di risposta allo studente durante la prova orale e tenendo conto delle sue difficoltà al momento della valutazione della prova orale.

**Luiss**

Innovazione alla Didattica e Tutorato

Viale Romania, 32

00197 Roma

T +39 06 8522 5276 T +39 06 8522 5581

tutorato@luiss.it